## GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

## SOMMARIO

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Presidente sulle riforme regolamentari	3
ALLEGATO (Testo riformulato)	8
Parere su una proposta di integrazione della Giunta, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del	
Regolamento	6

Mercoledì 23 novembre 2022. – Presidenza del Presidente Lorenzo FONTANA.

## La seduta comincia alle 12.02.

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Presidente sulle riforme regolamentari.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, fa presente di aver convocato la Giunta per proseguire – e, se possibile, concludere – le riforme regolamentari del cosiddetto « primo binario », cioè quelle relative agli adeguamenti numerici conseguenti alla riduzione del numero dei deputati.

Ricorda di aver messo a disposizione, nella seduta del 15 novembre, un documento, predisposto dagli Uffici, contenente le disposizioni del testo base adottato dalla Giunta nella scorsa legislatura relative a tale aspetto, e di aver chiesto a membri della Giunta di formulare osservazioni e proposte di modifica al riguardo. Entro il termine fissato per la giornata di martedì 23 novembre sono pervenute alcune proposte di modifica da parte dei colleghi Fornaro e Madia e una da parte della collega D'Orso; sul punto, fa presente come alcune di queste siano già state avanzate nella precedente seduta e condivise dai componenti della Giunta.

Gli è sembrato di dover sostanzialmente accogliere tutte le osservazioni formulate,

in quanto coerenti con l'impostazione adottata e con l'esigenza di assicurare l'organicità della riforma. Conseguentemente, il testo è stato riformulato (vedi allegato) espungendo la modifica all'articolo 5, relativamente al numero dei segretari di Presidenza della Camera, conformemente all'osservazione formulata dai colleghi Fornaro e Madia e in linea quanto già emerso nel dibattito svolto nella scorsa seduta. Conseguentemente è stata altresì espunta la modifica all'articolo 6, vertente sul numero dei componenti delle commissioni di scrutinio per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza della Camera. Per effetto di tale espunzione risulta pertanto assorbita l'osservazione della collega D'Orso, che proponeva il rinvio dell'entrata in vigore della modifica all'art. 5 alla XX legislatura. Sempre in accoglimento di osservazioni formulate dai deputati Fornaro e Madia, è stata espunta la modifica all'articolo 16-bis, relativo al numero dei componenti del Comitato per la legislazione, quella all'articolo 19, comma 3, concernente la possibilità di appartenenza a due Commissioni per i deputati di Gruppi di consistenza inferiore al numero delle Commissioni permanenti, nonché quella all'articolo 44, comma 1, disposizione che disciplina i quorum necessari per chiedere la chiusura della discussione in Assemblea ed in Commissione.

Per quanto riguarda le disposizioni che, con questo primo binario, la Giunta è chiamata a modificare, fa presente che nel testo riformulato è stata prevista l'entrata in vigore al 1º gennaio 2023 per tutti gli adeguamenti numerici, tranne che per quelli che riguardano soggetti nel frattempo costituitisi da rinviare alla XX legislatura: si tratta, innanzitutto, delle modifiche ai requisiti numerici previsti per la costituzione dei Gruppi e delle componenti politiche del Gruppo misto di cui all'articolo 14, commi 1 e 5, e conseguentemente (oltre alla modifica di coordinamento di cui al comma 2) anche all'articolo 13, comma 2, nella parte in cui consente al Presidente di invitare alla partecipazione dei lavori della Conferenza dei Presidenti di Gruppo anche un rappresentante per le componenti politiche del Gruppo misto alle quali appartengano almeno dieci deputati, ovviamente adeguata al nuovo requisito numerico di sette deputati; l'altro differimento alla XX legislatura riguarda la modifica della composizione della Giunta delle elezioni e di quella per le autorizzazioni di cui agli articoli 17, comma 1, e 18, comma 1.

Ribadisce che, ovviamente, resta ferma la possibilità, nell'ambito del secondo binario di riforma, di approfondire, in particolare, le questioni connesse alla disciplina dei Gruppi ai fini di eventuali ulteriori modifiche.

Auspica, se i colleghi della Giunta ritengono di concordare con il lavoro istruttorio predisposto, di poter licenziare fin da oggi il testo per l'Assemblea, nominando quali relatori per l'Aula i colleghi Iezzi e Fornaro.

Valentina D'ORSO anzitutto rivolge i propri ringraziamenti al Presidente per aver promosso, in tempi così rapidi, una riflessione in ordine alle proposte pervenute. Con specifico riguardo all'articolo 5, rial-lacciandosi alla proposta emersa nella scorsa seduta di far entrare in vigore la riduzione del numero dei Segretari dell'Ufficio di Presidenza solo a partire dalla XX legislatura, chiede al Presidente di chiarire la volontà sottesa a tale soppressione e, in particolare, se si tratta di una soppressione da intendere quale « modifica contingente »,

ossia come non ostativa ad una ipotesi di riforma da realizzare nel corso della presente legislatura, ovvero, invece, quale espressione della volontà di non procedere alla riduzione del numero dei Segretari di Presidenza. Precisa che tale richiesta trova fondamento nel suo intendimento di adeguare, in modo strutturale, alla riduzione del numero dei deputati la composizione dell'Ufficio di Presidenza, disponendo la riduzione del numero dei Segretari.

Condivide la scelta di procedere alla soppressione dell'articolo 19 (relativo alla possibilità che un deputato possa essere designato quale componente di più di una Commissione) per rinviarne l'esame al secondo binario di riforme, giustificata sul rilievo che non si tratta di una modifica direttamente riferita all'adeguamento dei quorum, ma avente natura sostanziale; per questa ragione, tuttavia, rileva che, a suo parere, anche le modifiche concernenti l'articolo 72, l'articolo 83, limitatamente all'abrogazione del quarto comma, l'articolo 96-bis e l'articolo 111 dovrebbero essere stralciate dal testo all'esame della Giunta nella seduta odierna e il relativo esame riservato al secondo binario delle riforme regolamentari; le modifiche citate, infatti, le sembrano avere rilevanza sostanziale, sicché, per ragioni di coerenza dei lavori, sarebbe più corretto disporne il rinvio dell'esame ad un secondo momento.

Lorenzo FONTANA, Presidente, con riferimento alla prima richiesta formulata dalla collega D'Orso, conferma che la scelta di sopprimere l'articolo 5 dal progetto di riforma all'esame della Giunta nella seduta odierna integra, nel senso illustrato dalla collega, « una modifica contingente », ossia non ostativa ad una successiva valutazione della possibilità di modificare la norma nel corso della presente legislatura. Per quanto concerne la seconda richiesta, fermo restando qualsiasi diversa valutazione che dovesse emergere in seno alla Giunta, precisa che le modifiche agli articoli citati riguardano disposizioni concernenti quorum ma relativi ad istituti inapplicabili a seguito di successive riforme ordinamentali, quale quello di cui al comma 2-bis dell'articolo 18, ovvero totalmente desueti.

Federico FORNARO, ringraziando preliminarmente il Presidente per l'attenzione che ha mostrato di riservare alle osservazioni che, insieme alla collega Madia, ha formulato, ricorda come l'orientamento prevalente che si era formato in seno alla Giunta nella precedente legislatura, con specifico riguardo all'articolo 5 del Regolamento, fosse quello di procedere alla riduzione solamente dei Segretari di Presidenza, lasciando invariato il numero degli altri componenti. Sottolinea che tale riduzione rappresenta, in astratto, una soluzione anomala rispetto alle due alternative possibili, ossia quella di procedere ad una riduzione «lineare» di tutti componenti dell'Ufficio di Presidenza ovvero quella di non procedere ad alcuna riduzione. Tale secondo approccio risulterebbe giustificato in base al principio secondo il quale, pur a fronte della riduzione del numero dei parlamentari, rimane invariato il carico di compiti che i componenti dell'Ufficio di Presidenza sono chiamati a svolgere in relazione ai lavori parlamentari (ad esempio, in caso di invarianza del numero di sedute e della loro durata). Chiarisce come è proprio in virtù di tale logica che, nella scorsa legislatura, la Giunta ha ritenuto di non intervenire sul numero dei vicepresidenti e dei questori. Invita pertanto i membri della Giunta a considerare la presente legislatura come un'occasione per testare la funzionalità dell'Istituzione Camera alla luce della nuova ridotta composizione numerica – in sostanza, una sorta di «work in progress» - verificando quindi se l'attività dei Segretari, pur a fronte della riduzione del numero dei parlamentari, si riduca proporzionalmente ovvero rimanga invariata: in tale seconda eventualità, dubita dell'opportunità di procedere ad una riduzione del numero dei Segretari. Ad ogni modo, sempre con riguardo al numero dei Segretari di Presidenza, prospetta anche la possibile condivisione di un approccio modulato sulla logica che ha ispirato la riforma del Regolamento del Senato, attraverso la definizione di un numero preciso di Segretari di Presidenza, insuscettibile di essere elevato.

Mostra apprezzamento per la decisione di rinviare l'entrata in vigore delle riforme relative agli articoli 13 e 14 alla prossima legislatura, soprattutto in considerazione dell'avvio del c.d. secondo binario, nell'ambito del quale, a suo avviso, meriterebbe di essere trattato il tema delle misure regolamentari volte a disincentivare la frammentazione dei Gruppi parlamentari e il «trasformismo » dei parlamentari in corso di legislatura. A suo parere, nell'ambito della discussione di tali misure, potrebbe costituire oggetto di riflessione anche la stessa definizione del numero dei deputati necessari per la costituzione dei Gruppi parlamentari, rifacendosi su questo aspetto all'esperienza del Senato, in cui si è optato per una soglia significativamente bassa di Senatori necessari per costituire un Gruppo ma, dall'altro lato, sono state introdotte stringenti misure, di carattere essenzialmente economico, volte a disincentivare fenomeni di trasformismo parlamentare.

Ricorda, infine, con specifico riguardo alla disciplina della costituzione dei Gruppi in deroga di cui all'articolo 14, comma 2, come nella seduta della Giunta del 26 ottobre scorso sia emersa l'esigenza, in prospettiva, di una definizione dei requisiti ivi previsti nel modo più neutro e più indipendente possibile dal sistema elettorale ratione temporis vigente; la definizione di tali criteri risulta infatti funzionale a tracciare un perimetro dai contorni più certi e definiti nell'ambito del quale l'Ufficio di Presidenza è chiamato ad esercitare la propria discrezionalità nell'accogliere o nel respingere la richiesta di costituire un Gruppo in deroga agli ordinari requisiti numerici.

Auspica, pertanto, che tutti questi temi possano trovare una specifica valutazione nel prosieguo del percorso di riforma regolamentare.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, sottolinea come la circostanza che le riforme regolamentari costituiscano oggetto di attenzione della Giunta fin dall'inizio della legislatura – unita al rilievo che, comunque, si tratterebbe, sia pure in parte, di modifiche destinate ad entrare in vigore nella XX legislatura – consente alla Giunta di poter elaborare un progetto di riforma più organico, che possa restituire, secondo

le indicazioni che proveranno dai Gruppi, maggiore coerenza e razionalità al Regolamento della Camera, specialmente sul versante della disciplina dello svolgimento dei lavori dell'Assemblea. Ribadisce come è proprio in ragione di tale intenzione che si è deciso di sdoppiare in due binari il treno delle riforme regolamentari, riservando al primo una trattazione più spedita, riconducibile alla sostanziale condivisione da parte di tutti i Gruppi della volontà di adeguare i quorum alla riduzione del numero dei deputati, e lasciando invece maggior margine temporale al secondo binario, dedicato alla trattazione delle questioni di maggiore rilevanza sostanziale.

Angelo ROSSI si dichiara favorevole all'impianto generale della proposta presentata e concorda con il Presidente sulla
particolare utilità di avviare, fin dall'inizio
della legislatura, i lavori della Giunta in
ordine alla riforma del Regolamento, in
una situazione cioè caratterizzata dal cosiddetto velo dell'ignoranza, scongiurando
così il rischio di possibili contrasti dovuti a
valutazioni di convenienza da parte delle
singole forze politiche, ovviamente più concrete in prossimità della fine della legislatura.

Conviene altresì sulla configurazione, delineata dal collega Fornaro, della presente legislatura quale sorta di laboratorio per la verifica della funzionalità della nuova Camera a 400 deputati, dichiarando, ad ogni modo, di non condividere l'approccio di chi vede nella riduzione del numero dei deputati un automatico effetto di diminuzione del carico dell'attività parlamentare con connessa necessità di rimodulazione degli organi della Camera.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione il testo sottoposto alla Giunta, sul quale riferiranno all'Assemblea i deputati Fornaro e Jezzi.

La Giunta approva all'unanimità.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, registra con soddisfazione il risultato raggiunto. Ri-

corda che la proposta di modifica al Regolamento testé licenziata sarà stampata e pubblicata sul sito *internet* e potrà essere rapidamente iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea secondo le determinazioni della Conferenza dei Capigruppo.

Fa presente che i tempi in Aula sono contingentati (e nel contingentamento si terrà conto della larghissima condivisione del testo); potranno essere presentati non emendamenti, ma proposte di principi e criteri direttivi per la riformulazione del testo della Giunta, nella misura di una sola proposta per deputato. In Assemblea saranno oggetto di votazione tali proposte (se presentate) e la proposta di modifica della Giunta nel suo complesso, ma non le singole parti/articoli del testo.

Rammenta, altresì, che il testo della Giunta deve essere approvato a maggioranza assoluta dei componenti della Camera (tale maggioranza, invece, non occorre per le proposte di principi e i criteri direttivi) e che è ammissibile il voto segreto, ma l'eventuale richiesta (sulle proposte di principi e criteri direttivi e/o sul testo nel suo complesso) deve essere avanzata, a norma dell'articolo 16, comma 4-bis, del Regolamento, come costantemente applicato, prima dell'inizio della discussione generale.

Come da prassi, la Giunta sarà nuovamente convocata se – nel termine che sarà stabilito – dovessero essere presentate proposte di principi e criteri direttivi, al fine di esprimere un orientamento su di esse per l'Assemblea.

Parere su una proposta di integrazione della Giunta, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, ricorda che nella seduta del 26 ottobre scorso la Giunta ha espresso parere favorevole, ai fini dell'integrazione della propria composizione con un rappresentante – individuato nella persona del deputato Del Barba – del Gruppo Azione–Italia Viva-Renew Europe (che ne aveva fatto richiesta), costituitosi all'inizio della legislatura e rimasto escluso dalla ripartizione originaria dei seggi, effettuata, come da prassi costante,

in modo proporzionale alla consistenza dei Gruppi.

Successivamente, nella riunione della Conferenza dei Capigruppo del 16 novembre scorso, hanno fatto analoga richiesta i Gruppi « Alleanza Verdi e Sinistra » e « Noi moderati », costituitisi in deroga al requisito numerico minimo.

Chiama dunque la Giunta ad esprimersi anche su tale richiesta che, se accolta, garantirebbe la rappresentanza di tutti i Gruppi. Sebbene il Regolamento non imponga questo risultato (e del resto nella prassi non mancano i casi in cui alcuni Gruppi non hanno avuto un proprio rappresentante in Giunta), in questo momento – considerato anche l'avvio di un ampio processo di riforma del Regolamento – sembra opportuno, come ha già avuto modo di precisare in occasione della precedente integrazione, garantire la massima rappresentatività.

Fa presente che questa ulteriore integrazione, pur incidendo sulla proporzionalità della composizione della Giunta, non muta il rapporto complessivo fra maggioranza e opposizioni, dal momento che i due Gruppi appartengono uno alla maggioranza e l'altro alle opposizioni.

Ciò posto, chiede alla Giunta di pronunciarsi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 16, sulla proposta di integrazione della Giunta con due deputati, appartenenti, rispettivamente al Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra e a Noi moderati.

Federico FORNARO dichiara di concordare con la proposta avanzata dal Presidente di procedere all'integrazione della composizione della Giunta, particolarmente opportuna per affrontare, con la partecipazione di tutti i Gruppi, un progetto di riforma organico del Regolamento. In questa prospettiva si chiede se non sia più utile includere, all'interno del secondo binario di riforme, proprio tale tematica, così da prevedere, in via strutturale e organica, la rappresentanza di tutti i Gruppi in seno alla Giunta, fin dalla sua costituzione, anziché procedere di volta in volta ad ampliamenti della composizione.

Dopo che Lorenzo FONTANA, *Presidente*, ha precisato che tale questione potrà essere oggetto di riflessione nell'ambito del lavoro istruttorio sul secondo blocco di riforme regolamentari, Angelo ROSSI esprime parere favorevole sulla proposta di integrazione della Giunta, rilevando che l'apporto di tutti i Gruppi, se costruttivo, è particolarmente utile nel percorso di riforme che la Giunta si accinge a tracciare.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, prende atto che la Giunta ha espresso un orientamento unanime a favore dell'integrazione con due rappresentanti appartenenti, rispettivamente, ai Gruppi « Alleanza Verdi e Sinistra » e a « Noi Moderati », che si riserva quindi di nominare.

La seduta termina alle 12.24.

ALLEGATO

## **TESTO RIFORMULATO**

Testo del Regolamento	Modifica proposta
Art. 13.	Art. 13.
2. Alla Conferenza possono essere invitati i Vicepresidenti della Camera e i presidenti delle Commissioni parlamentari. Il Presidente, ove la straordinaria importanza della questione da esaminare lo richieda, può altresì invitare a partecipare un rappresentante per ciascuna delle componenti politiche del Gruppo misto alle quali appartengano almeno dieci deputati, nonché un rappresentante della componente formata dai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche di cui all'articolo 14, comma 5. Per le deliberazioni concernenti l'organizzazione dei lavori, di cui agli articoli 23 e 24, si considera soltanto la posizione espressa a nome del Gruppo misto dal suo presidente.	Al comma 2, secondo periodo, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « sette ».
Art. 14.	Art. 14.
1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di <b>venti</b> deputati.	Al comma 1, la parola: « venti » è sostituita dalla seguente: « quattordici ».
2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio e una cifra elettorale nazionale di almeno trecentomila voti di lista validi.	Al comma 2, le parole: « meno di venti iscritti » sono sostituite dalle seguenti: « un numero di iscritti inferiore a quello previsto al comma 1 ».
5. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno <b>dieci</b> deputati. Possono essere altresì formate componenti di con-	Al comma 5, primo periodo, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « sette » e all'ultimo periodo la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « due ».

Trome pay Decree	Manyrou
Testo del Regolamento	Modifica proposta
sistenza inferiore, purché vi aderiscano	
deputati, in numero non minore di tre, i	
quali rappresentino un partito o movi-	
mento politico la cui esistenza, alla data di	
svolgimento delle elezioni per la Camera	
dei deputati, risulti in forza di elementi	
certi e inequivoci, e che abbia presentato,	
anche congiuntamente con altri, liste di	
candidati ovvero candidature nei collegi	
uninominali. Un'unica componente poli-	
tica all'interno del Gruppo misto può es-	
sere altresì costituita da deputati, in nu-	
mero non inferiore a tre, appartenenti a	
minoranze linguistiche tutelate dalla Co-	
stituzione e individuate dalla legge, i quali	
siano stati eletti, sulla base o in collega-	
mento con liste che di esse siano espres-	
sione, nelle zone in cui tali minoranze	
sono tutelate.	
Art. 16.	Art. 16.
3-ter. Qualora tutte le proposte contenenti	Al comma 3-ter, terzo periodo, la parola:
principi e criteri direttivi siano state re-	« venti » è sostituita dalla seguente: « quat-
spinte, si passa alla votazione della pro-	tordici ».
posta della Giunta, previo svolgimento delle	
dichiarazioni di voto. Ove una o più di tali	
proposte siano state approvate, la Giunta	
presenta un nuovo testo che recepisce i	
principi e i criteri direttivi approvati dal-	
l'Assemblea. Nel caso in cui un Presidente	
di Gruppo o <b>venti</b> deputati esprimano dis-	
senso sul modo in cui le deliberazioni	
dell'Assemblea sono state recepite, pos-	
sono presentare proposte interamente so-	
stitutive del testo della Giunta nel senso da	
essi ritenuto conforme ai principi e criteri	
direttivi approvati. Per l'ammissibilità delle	
proposte si applica l'articolo 89.	
Art. 17	Art. 17
1. La Giunta delle elezioni è composta di	Al comma 1, primo periodo, la parola:
<b>trenta</b> deputati, nominati dal Presidente	« trenta » è sostituita dalla seguente: « venti ».
non appena costituiti i Gruppi parlamen-	
tari. Essa riferisce alla Assemblea, non	
oltre diciotto mesi dalle elezioni, sulla re-	

Testo del Regolamento	Modifica proposta
golarità delle operazioni elettorali, sui ti- toli di ammissione dei deputati e sulle cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla legge, formu- lando le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza.	
Art. 17- <i>bis</i> .	Art. 17- <i>bis</i> .
1. Qualora una proposta della Giunta delle elezioni in materia di verifica dei poteri discenda esclusivamente dal risultato di accertamenti numerici, l'Assemblea non procede a votazioni e la proposta s'intende approvata, salvo che, prima della conclusione della discussione, venti deputati chiedano, con ordine del giorno motivato, che la Giunta proceda a ulteriori verifiche. Se l'Assemblea respinge l'ordine del giorno, s'intende approvata la proposta della Giunta.	Al comma 1, primo periodo, la parola: « venti » è sostituita dalla seguente: « quattordici ».
Art. 18.	Art. 18.
1. La Giunta per le autorizzazioni richieste ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione è composta di ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce alla Assemblea, nel termine tassativo di trenta giorni dalla trasmissione fatta dal Presidente della Camera, sulle richieste di sottoposizione a procedimento penale e sui provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare riguardanti deputati. Per ciascun caso la Giunta formula, con relazione, proposta di concessione o di diniego dell'autorizzazione. La Giunta, prima di deliberare, invita il deputato interessato a fornire i chiarimenti che egli ritenga opportuni.	Al comma 1, primo periodo, la parola: « ventuno » è sostituita dalla seguente: « quindici ».
2-bis. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea, venti deputati possono formulare proposte motivate in difformità dalle conclusioni della Giunta. Qualora la Giunta abbia proposto la con-	Il comma 2-bis è abrogato.

Testo del Regolamento	Modifica proposta
cessione dell'autorizzazione e non siano state formulate proposte diverse, l'Assemblea non procede a votazioni, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta. L'Assemblea è sempre chiamata a deliberare sulle richieste di autorizzazione relative ai provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare.	
Art. 18- <i>ter</i> .	Art. 18- <i>ter</i> .
6. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea, <b>venti</b> deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di appositi ordini del giorno motivati.	Al comma 6, la parola: « venti » è sostituita dalla seguente: « quattordici ».
Art. 27.	Art. 27.
2. In Assemblea, per discutere o deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno, è necessaria una deliberazione con votazione palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi e a maggioranza dei tre quarti dei votanti. La proposta relativa può essere presentata da trenta deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, soltanto all'inizio della seduta o quando si stia per passare ad altro punto dell'ordine del giorno o quando la discussione sia stata sospesa.	Al comma 2, secondo periodo, la parola: « trenta » è sostituita dalla seguente: « venti ».
Art. 40.	Art. 40.
1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da un singolo deputato prima che abbia inizio la discussione stessa. Quando, però, questa sia già iniziata, le proposte devono essere sottoscritte da dieci	Al comma 1, secondo periodo, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « sette ».

Testo del Regolamento	Modifica proposta
deputati in Assemblea e da tre in Commissione in sede legislativa.	
Art. 46.	Art. 46.
4. La Presidenza non è obbligata a verificare se l'Assemblea o la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto rispettivamente da <b>venti</b> o <b>quattro</b> deputati e l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione per alzata di mano.	Al comma 4, la parola: « venti » è sostituita dalla seguente: « quattordici » e la parola: « quattro » è sostituita dalla seguente: « tre ».
Art. 51.	Art. 51.
2. La votazione nominale può essere richiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica; in Commissione da quattro deputati o da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione. La votazione per scrutinio segreto può essere richiesta in Assemblea da trenta deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica.	Al comma 2, primo periodo, la parola: «venti » è sostituita dalla seguente: « quattordici » e la parola: « quattro » è sostituita dalla seguente: « tre »; al secondo periodo la parola: « trenta » è sostituita dalla seguente: « venti ».
Art. 63.	Art. 63.
3. Su richiesta del Governo o di un presidente di Gruppo o di <b>dieci</b> deputati, l'Assemblea può deliberare di riunirsi in seduta segreta.	Al comma 3, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « sette ».
Art. 69.	Art. 69.
1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, o anche successivamente, il Governo, un presidente di Gruppo o <b>dieci</b> deputati possono chiedere che ne sia dichiarata l'urgenza.	Al comma 1, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « sette ».
Art. 72.	Art. 72.
1. Il Presidente della Camera assegna alle Commissioni competenti per materia i pro-	Al comma 1, il secondo periodo è soppresso.

fica richiesta, sono consentite ulteriori iscrizioni a parlare, ferme restando le dispo-

Testo del Regolamento	Modifica proposta
getti di legge sui quali esse devono riferire all'Assemblea, e ne dà notizia in Aula. Se nei due giorni successivi all'annunzio un presidente di Gruppo o dieci deputati propongono una diversa assegnazione, il Presidente iscrive la questione all'ordine del giorno e l'Assemblea, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.	
Art. 79.	Art. 79.
6. Le procedure previste dal comma 5 sono promosse quando ne facciano richiesta almeno quattro componenti della Commissione, salvo che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione giudichi l'oggetto della richiesta non essenziale per il compimento dell'istruttoria legislativa. L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione stabilisce, sentito il Governo, il termine entro il quale il Governo stesso deve comunicare le informazioni e i dati ad esso richiesti relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea. La Commissione non procede alle deliberazioni conclusive riguardanti ciascun articolo fino a quando non siano pervenuti i dati e le informazioni al riguardo richiesti al Governo, salvo che esso dichiari di non poterli fornire, indicandone il motivo.	Al comma 6, primo periodo, la parola: « quattro » è sostituita dalla seguente: « tre ».
Art. 83.	Art. 83.
2. Quando <b>venti</b> deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica ne avanzano speci-	Al comma 2, primo periodo, la parola: « venti » è sostituita dalla seguente: « quat- tordici ».

Testo del Regolamento	Modifica proposta
sizioni degli articoli 36, 44 e 50. La richiesta di ampliamento della discussione va formulata nella Conferenza dei presidenti di Gruppo ovvero presentata non meno di ventiquattro ore prima dell'inizio della discussione in Assemblea.	
4. Il calendario può prevedere che la discussione del progetto di legge sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. In assenza di tale previsione il Governo, un presidente di Gruppo o dieci deputati, nonché ciascun relatore o il deputato proponente, possono chiedere preliminarmente che la discussione del progetto sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. Su tale richiesta la Camera, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.	Il comma 4 è abrogato.
Art. 86.	Art. 86.
5. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione.  Trenta deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare subemendamenti a ciascuno di tali emendamenti e articoli aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. Ciascun relatore di minoranza può presentare, entro il medesimo termine, un solo subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo a norma del presente comma.	Al comma 5, secondo periodo, la parola: «Trenta» è sostituita dalla seguente: «Venti».
8. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non	Al comma 8, secondo periodo, la parola: « venti » è sostituita dalla seguente: « quat-

eccedente i cinque minuti. Un emenda- tordici ».

previste dalla vigente legislazione.

Testo del Regolamento	Modifica proposta
mento ritirato dal proponente può essere fatto proprio soltanto da <b>venti</b> deputati o da un presidente di Gruppo.	
Art. 92.	Art. 92.
3. Durante i periodi di aggiornamento il Presidente della Camera comunica ai singoli deputati la proposta di assegnazione di provvedimenti in sede legislativa, almeno otto giorni prima della data di convocazione della Commissione competente. Se entro tale data il Governo, un presidente di Gruppo o dieci deputati si oppongono, la proposta di assegnazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea ai fini del comma 1.	Al comma 3, secondo periodo, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « sette ».
Art. 96- <i>bis</i> .	Art. 96- <i>bis</i> .
1. Il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di conversione dei decretilegge alle Commissioni competenti, in sede referente, il giorno stesso della loro presentazione o trasmissione alla Camera e ne dà notizia all'Assemblea nello stesso giorno o nella prima seduta successiva, da convocarsi anche appositamente nel termine di cinque giorni dalla presentazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. La proposta di diversa assegnazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 72, deve essere formulata all'atto dell'annunzio dell'assegnazione e l'Assemblea delibera per alzata di mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno. I disegni di legge di cui al presente articolo sono altresì assegnati al Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, che, nel termine di cinque giorni, esprime parere alle Commissioni competenti, anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto-legge che contrastino con le regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti-legge,	Al comma 1, il secondo periodo è soppresso.

Testo del Regolamento	Modifica proposta
3. Entro il quinto giorno dall'annunzio all'Assemblea della presentazione o della trasmissione alla Camera del disegno di legge di conversione, un presidente di Gruppo o venti deputati possono presentare una questione pregiudiziale riferita al contenuto di esso o del relativo decretolegge. La deliberazione sulla questione pregiudiziale è posta all'ordine del giorno entro il settimo giorno dal suddetto annunzio all'Assemblea. Le questioni pregiudiziali sono discusse secondo le disposizioni dell'articolo 40, commi 3 e 4. Chiusa la discussione, l'Assemblea decide con unica votazione sul complesso delle questioni pregiudiziali presentate. Nell'ulteriore corso della discussione dei disegni di legge di cui al presente capo non possono proporsi questioni pregiudiziali o sospensive.	Al comma 3, primo periodo, la parola: « venti » è sostituita dalla seguente: « quattordici ».
Art. 110.	Art. 110.
1. Un presidente di Gruppo o <b>dieci</b> deputati possono presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione dell'Assemblea su un determinato argomento.	Al comma 1, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « sette ».
Art. 111.	Art. 111.
2. Quando chi ha proposto la mozione vi rinunzi, essa deve essere egualmente discussa e votata se lo richiedano un presidente di Gruppo o dieci deputati.	Il comma 2 è abrogato.
Art. 114.	Art. 114.
1. Gli emendamenti, anche aggiuntivi, devono di regola essere presentati per iscritto almeno ventiquattro ore prima della discussione della mozione alla quale si riferiscono; se sono firmati da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, possono essere presentati anche il giorno stesso della discussione, purché la presentazione avvenga almeno un'ora prima dell'inizio della seduta.	Al comma 1, la parola: « venti » è sostituita dalla seguente: « quattordici ».

Testo del Regolamento	Modifica proposta
2. Gli emendamenti ad emendamenti possono essere presentati nella stessa seduta sempre che siano firmati da <b>venti</b> deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica.	Al comma 2, la parola: « venti » è sostituita dalla seguente: « quattordici ».
Art. 138-bis.	Art. 138-bis.
1. I presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ovvero un numero di deputati non inferiore a <b>trenta</b> possono presentare interpellanze urgenti. Ciascun presidente di Gruppo può sottoscrivere non più di due interpellanze urgenti per ogni mese di lavoro parlamentare; ciascun deputato può sottoscriverne non più di una per il medesimo periodo.	Al comma 5, primo periodo, la parola: «Trenta» è sostituita dalla seguente: «Venti».
	ART. 153-quinquies.
	1. Le presenti modifiche al Regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2023, ad eccezione delle modifiche agli articoli 13, comma 2, 14, commi 1, 2 e 5, 17, comma 1, e 18, comma 1, che entrano in vigore a decorrere dalla XX legislatura.